

**CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI
ISTRUTTORE
AREA DEGLI ISTRUTTORI – SERVIZIO TRIBUTI**

PROVA SCRITTA – BUSTA N. 1

PARTE A – QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

-
- 1. AI SENSI DELL'ART. 42 DEL D.LGS. 267/2000, L'APPROVAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE RIENTRA NELLA COMPETENZA:**
- A) DELLA GIUNTA COMUNALE, QUALE ORGANO DI GOVERNO A COMPETENZA GENERALE
 - B) DEL CONSIGLIO COMUNALE, TRA GLI ATTI FONDAMENTALI RISERVATI ALL'ORGANO CONSILIARE
 - C) DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, PREVIO PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
 - D) DEL SINDACO, QUALE ORGANO RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE
- 2. AI SENSI DELL'ART. 124 DEL D.LGS. 267/2000, LE DELIBERAZIONI DEL COMUNE SONO PUBBLICATE ALL'ALBO PRETORIO:**
- A) PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI, SALVO SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE
 - B) PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI, DECORRENTI DALLA DATA DI ADOZIONE
 - C) PER DIECI GIORNI CONSECUTIVI, DECORSI I QUALI DIVENGONO ESECUTIVE
 - D) PER SESSANTA GIORNI CONSECUTIVI, PARI AL TERMINE PER IL RICORSO AL TAR

3. SU OGNI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA O AL CONSIGLIO CHE NON SIA MERO ATTO DI INDIRIZZO, L'ART. 49 DEL D.LGS. 267/2000 PREVEDE:

- A) IL SOLO PARERE DI LEGITTIMITÀ DEL SEGRETARIO COMUNALE, OBBLIGATORIO E VINCOLANTE PER L'ORGANO DELIBERANTE
- B) IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, ANCHE IN ASSENZA DI RIFLESSI FINANZIARI
- C) IL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, DA ACQUISIRE SU TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE
- D) IL PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E, IN PRESENZA DI RIFLESSI FINANZIARI O PATRIMONIALI, IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

4. UN'UNITÀ IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA CATASTALE A/8, ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL POSSESSORE, AI FINI DELL'IMU:

- A) È ESENTE DALL'IMPOSTA, AL PARI DI OGNI ALTRA UNITÀ ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE E DELLE RELATIVE PERTINENZE
- B) È SOGGETTA ALL'ALIQUOTA DI BASE DELLO 0,86 PER CENTO, MODIFICABILE DAL COMUNE, SENZA ALCUNA DETRAZIONE
- C) È SOGGETTA ALL'ALIQUOTA DI BASE DELLO 0,5 PER CENTO, MODIFICABILE DAL COMUNE, CON DETRAZIONE DI 200 EURO RAPPORTATA AL PERIODO DI DESTINAZIONE
- D) BENEFICIA DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE, SENZA ALCUNA DETRAZIONE

5. PER UN'UNITÀ IMMOBILIARE CLASSIFICATA NELLA CATEGORIA CATASTALE A/2, LA BASE IMPONIBILE IMU SI DETERMINA MOLTIPLICANDO:

- A) LA RENDITA CATASTALE PER 160
- B) LA RENDITA CATASTALE, RIVALUTATA DEL 5 PER CENTO, PER 160
- C) LA RENDITA CATASTALE, RIVALUTATA DEL 5 PER CENTO, PER 140
- D) LA RENDITA CATASTALE, RIVALUTATA DEL 25 PER CENTO, PER 160

- 6. TIZIO E CAIA, CONIUGI, SONO COMPROPRIETARI AL 50 PER CENTO DELLA CASA ADIBITA A RESIDENZA FAMILIARE. ALLA MORTE DI TIZIO, CHE LASCIA COME EREDI LA MOGLIE E DUE FIGLI, CAIA CONTINUA AD ABITARE L'IMMOBILE. AI FINI IMU, IL SOGGETTO PASSIVO PER TALE IMMOBILE È:**
- A) CAIA, PER L'INTERO, QUALE TITOLARE DEL DIRITTO DI ABITAZIONE AI SENSI DELL'ART. 540 DEL CODICE CIVILE
 - B) CAIA, PER LA QUOTA DEL 50 PER CENTO GIÀ POSSEDUTA, E CIASCUN EREDE PER LA QUOTA EREDITATA DELLA RESTANTE METÀ
 - C) I DUE FIGLI, PER L'INTERO, QUALI NUDI PROPRIETARI
 - D) NESSUNO, FINO ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
- 7. QUALE DELLE SEGUENTI FATTISPECIE NON BENEFICIA, PER LEGGE, DELLA RIDUZIONE DEL 50 PER CENTO DELLA BASE IMPONIBILE IMU?**
- A) FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO DI CUI ALL'ART. 10 DEL D.LGS. 42/2004
 - B) FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI, LIMITATAMENTE AL PERIODO DELL'ANNO IN CUI SUSSISTONO TALI CONDIZIONI
 - C) UNITÀ ABITATIVE, DIVERSE DA QUELLE CLASSIFICATE IN A/1, A/8 E A/9, CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA ENTRO IL PRIMO GRADO CHE LE UTILIZZANO COME ABITAZIONE PRINCIPALE, ALLE CONDIZIONI PREVISTE DALLA LEGGE
 - D) ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998
- 8. NEL CATASTO DEI FABBRICATI, GLI IDENTIFICATIVI CATASTALI DI UN'UNITÀ IMMOBILIARE URBANA SONO:**
- A) LA CATEGORIA, LA CLASSE E LA CONSISTENZA
 - B) LA ZONA CENSUARIA, LA MICROZONA E LA RENDITA CATASTALE
 - C) LA SEZIONE URBANA (OVE ESISTENTE), IL FOGLIO, LA PARTICELLA E IL SUBALTERNO
 - D) L'INDIRIZZO, IL PIANO E IL NUMERO DELL'INTERNO

9. LE UNITÀ IMMOBILIARI CENSITE NELLA CATEGORIA CATASTALE F/2 SONO:

- A) LE UNITÀ COLLABENTI
- B) LE AREE URBANE
- C) I LASTRICI SOLARI
- D) LE UNITÀ IN CORSO DI DEFINIZIONE

10. IN VIA GENERALE, GLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IN RETTIFICA E D'UFFICIO RELATIVI AI TRIBUTI COMUNALI DEVONO ESSERE NOTIFICATI, A PENA DI DECADENZA:

- A) ENTRO CINQUE ANNI DECORRENTI DAL GIORNO SUCCESSIVO ALLA SCADENZA DEL TERMINE PREVISTO PER LA DICHIARAZIONE O PER IL VERSAMENTO
- B) ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO SONO STATI O AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI
- C) ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL TERZO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO IN CUI LA DICHIARAZIONE O IL VERSAMENTO AVREBBERO DOVUTO ESSERE EFFETTUATI
- D) ENTRO DIECI ANNI DALLA SCADENZA DEL VERSAMENTO, CORRISPONDENTI AL TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIA DEL CREDITO

11. IL RIMBORSO DI UN TRIBUTO COMUNALE VERSATO E NON DOVUTO DEVE ESSERE RICHIESTO DAL CONTRIBUENTE:

- A) ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL QUINTO ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DEL VERSAMENTO; IL COMUNE PROVVEDE ENTRO NOVANTA GIORNI DALL'ISTANZA
- B) ENTRO DUE ANNI DAL GIORNO DEL VERSAMENTO O DAL PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA; IL COMUNE PROVVEDE ENTRO SESSANTA GIORNI
- C) ENTRO CINQUE ANNI DAL GIORNO DEL VERSAMENTO O DA QUELLO IN CUI È STATO ACCERTATO IL DIRITTO ALLA RESTITUZIONE; IL COMUNE PROVVEDE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI
- D) ENTRO DIECI ANNI DAL GIORNO DEL VERSAMENTO, TERMINE DI PRESCRIZIONE ORDINARIA; IL COMUNE PROVVEDE ENTRO UN ANNO DALL'ISTANZA

12. PER L'OMESSO VERSAMENTO DI UN TRIBUTO COMUNALE ALLE PRESCRITTE SCADENZE, RELATIVO A UNA VIOLAZIONE COMMESSA A DECORRERE DAL 1° SETTEMBRE 2024, SI APPLICA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA PARI AL:

- A) 30 PER CENTO DI OGNI IMPORTO NON VERSATO, RIDOTTA ALLA METÀ PER I VERSAMENTI EFFETTUATI CON UN RITARDO NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI
- B) 100 PER CENTO DEL TRIBUTO NON VERSATO, CON UN MINIMO DI 50 EURO, RIDOTTA ALLA METÀ PER RITARDI NON SUPERIORI A NOVANTA GIORNI
- C) 50 PER CENTO DI OGNI IMPORTO NON VERSATO, RIDOTTA A UN TERZO PER I VERSAMENTI EFFETTUATI CON UN RITARDO NON SUPERIORE A TRENTA GIORNI
- D) 25 PER CENTO DI OGNI IMPORTO NON VERSATO, RIDOTTA ALLA METÀ PER I VERSAMENTI EFFETTUATI CON UN RITARDO NON SUPERIORE A NOVANTA GIORNI

13. SECONDO LA DISCIPLINA GENERALE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE, IN CASO DI DECESSO DEL CONTRIBUENTE CHE NON ABBIA VERSATO L'IMU DOVUTA, AGLI EREDI SI TRASMETTE:

- A) L'OBLIGAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA, AGLI INTERESSI E ALLE SANZIONI
- B) L'OBLIGAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA E AGLI INTERESSI, MA NON L'OBLIGAZIONE AL PAGAMENTO DELLA SANZIONE
- C) NESSUNA OBLIGAZIONE, POICHÉ L'OBLIGAZIONE TRIBUTARIA SI ESTINGUE CON LA MORTE DEL CONTRIBUENTE
- D) L'OBLIGAZIONE RELATIVA ALL'IMPOSTA, MA NON QUELLA RELATIVA AGLI INTERESSI E ALLE SANZIONI

14. AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA L. 212/2000, AL CONTRIBUENTE CHE SI SIA CONFORMATO A INDICAZIONI CONTENUTE IN ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, SUCCESSIVAMENTE MODIFICATE DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA:

- A) NON SONO IRROGATE SANZIONI NÉ RICHIESTI INTERESSI MORATORI
- B) SI APPLICANO LE SANZIONI IN MISURA RIDOTTA A UN TERZO DEL MINIMO EDITTALE
- C) NON È DOVUTO IL TRIBUTO RELATIVO AI PERIODI D'IMPOSTA INTERESSATI
- D) SONO RICHIESTI GLI INTERESSI MORATORI, MA NON SONO IRROGATE SANZIONI

15. AI SENSI DELL'ART. 3, C. 2, DELLA L. 212/2000, LE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE NON POSSONO PREVEDERE ADEMPIMENTI A CARICO DEI CONTRIBUENTI LA CUI SCADENZA SIA FISSATA ANTERIORMENTE AL:

- A) TRENTESIMO GIORNO DALLA DATA DELLA LORO PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
- B) NOVANTESIMO GIORNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE, ANCHE IN ASSENZA DI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
- C) SESSANTESIMO GIORNO DALLA LORO ENTRATA IN VIGORE O DALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE IN ESSE ESPRESSAMENTE PREVISTI
- D) 1° GENNAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI

16. IL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (C.D. CANONE UNICO) DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 816, DELLA LEGGE 160/2019 HA SOSTITUITO:

- A) LA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, L'IMPOSTA DI SOGGIORNO, IL CONTRIBUTO DI SBARCO E IL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE STATALI
- B) SOLTANTO LA TASSA E IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, RESTANDO IN VIGORE L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
- C) L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, L'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF E L'IMPOSTA DI SCOPO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE
- D) LA TASSA E IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE, L'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ, IL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI, IL CANONE PER L'INSTALLAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI E IL CANONE DI CUI ALL'ART. 27, COMMI 7 E 8, DEL CODICE DELLA STRADA PER LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI

17. AI SENSI DELL'ART. 21-SEPTIES DELLA L. 241/1990, È NULLO IL PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

- A) PRIVO DEGLI ELEMENTI ESSENZIALI, VIZIATO DA DIFETTO ASSOLUTO DI ATTRIBUZIONE O ADOTTATO IN VIOLAZIONE O ELUSIONE DEL GIUDICATO
- B) ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI LEGGE, VIZIATO DA ECCESSO DI POTERE O DA INCOMPETENZA RELATIVA
- C) ADOTTATO IN VIOLAZIONE DI NORME SUL PROCEDIMENTO O SULLA FORMA, ANCHE SE DI NATURA VINCOLATA
- D) PRIVO DI MOTIVAZIONE, ANCHE QUANDO SI TRATTI DI ATTO NORMATIVO O A CONTENUTO GENERALE

18. AI SENSI DELL'ART. 6-BIS DELLA L. 241/1990, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO CHE SI TROVI IN UNA SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI:

- A) PUÒ PROSEGUIRE L'ISTRUTTORIA, PURCHÉ NE DIA ATTO NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE
- B) DEVE ASTENERSI SOLTANTO SE IL CONFLITTO RIGUARDA IL CONIUGE O PARENTI ENTRO IL SECONDO GRADO
- C) DEVE ASTENERSI E SEGNALARE OGNI SITUAZIONE DI CONFLITTO, ANCHE SOLO POTENZIALE
- D) PUÒ PROSEGUIRE PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA DEL SINDACO, CHE NE ASSUME LA RESPONSABILITÀ

19. IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI DEI CONTRIBUENTI DA PARTE DELL'UFFICIO TRIBUTI COMUNALE, AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679, SI FONDA DI REGOLA:

- A) SUL CONSENSO ESPRESSO E SPECIFICO DI CIASCUN CONTRIBUENTE, REVOCABILE IN OGNI MOMENTO
- B) SUL LEGITTIMO INTERESSE DEL COMUNE, PREVIA VALUTAZIONE DI BILANCIAMENTO CON I DIRITTI DELL'INTERESSATO
- C) SULL'ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI CUI IL CONTRIBUENTE È PARTE, STIPULATO CON IL COMUNE
- D) SULL'ESECUZIONE DI UN COMPITO DI INTERESSE PUBBLICO O CONNESSO ALL'ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI, PREVISTO DALLA NORMATIVA

20. AI SENSI DELL'ART. 55-BIS DEL D.LGS. 165/2001, PER LE INFRAZIONI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI, LA CONTESTAZIONE SCRITTA DELL'ADDEBITO DEVE AVVENIRE:

- A) NON OLTRE SESSANTA GIORNI DALLA CONOSCENZA DEI FATTI, E IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE ENTRO CENTOTTANTA GIORNI DALLA CONTESTAZIONE
- B) NON OLTRE TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA SEGNALAZIONE O DALLA PIENA CONOSCENZA DEI FATTI, E IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE ENTRO CENTOVENTI GIORNI DALLA CONTESTAZIONE
- C) NON OLTRE DIECI GIORNI DALLA SEGNALAZIONE, E IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA CONTESTAZIONE
- D) ENTRO UN ANNO DALLA COMMISSIONE DEI FATTI, E IL PROCEDIMENTO SI CONCLUDE ENTRO DUE ANNI DALLA CONTESTAZIONE

PARTE B – QUESITI A RISPOSTA APERTA

- 1. IL CANDIDATO ILLUSTRI L'AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO RELATIVO AI TRIBUTI COMUNALI (ART. 1, COMMI 792 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 160/2019), SOFFERMANDOSI SUL CONTENUTO DELL'ATTO, SUL MOMENTO IN CUI ACQUISTA EFFICACIA DI TITOLO ESECUTIVO, SULLE FASI SUCCESSIVE ALLA SCADENZA DEL TERMINE DI PAGAMENTO E SULLA RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE.
- 2. IL CANDIDATO ILLUSTRI LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI): PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI, CRITERI DI DETERMINAZIONE E STRUTTURA DELLA TARIFFA, RUOLO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E COMPETENZA ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE, DIFFERENZA TRA LA TARI E LA TARIFFA AVENTE NATURA CORRISPETTIVA.